

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 ottobre 2003 - Deliberazione N. 3055 - Area Generale di Coordinamento N. 19 Piano Sanitario Regionale - **Ripartizione alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere del contributo regionale di cui all'art. 2 della L.R. 17/2002, nonchè di altri fondi straordinari - Direttive.**

omissis

PREMESSO:

- che, al fine di rispettare l'obbligo, previsto dall'articolo 4 della Legge 405/2001, di assicurare la copertura del residuo disavanzo dell'anno 2001, la Regione Campania ha emanato la L.R. 27 agosto 2002 n. 17, avente per oggetto: "Provvedimenti Urgenti per la Copertura dei Disavanzi delle Aziende Sanitarie per l'anno 2001", il cui articolo 2:

- al comma 1 conferisce alle Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere, al fine di ricapitalizzarle, una somma pari ad e 250.000.000,00=, ripartita per ogni singola Azienda sulla base della situazione patrimoniale in essere al 31 dicembre 2001 ed erogata nel corso di dieci anni in tranche annuali di importo costante, ciascuna di e 25.000.000,00=,

- al comma 2 stabilisce che l'importo di cui al comma 1 può essere oggetto, da parte delle Aziende interessate, di operazioni connesse alla cessione dei crediti, nei limiti dell'importo dei pagamenti da eseguire, relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001, così come rappresentati nel bilancio di esercizio corrente;

- al comma 3 autorizza la Giunta Regionale a definire con proprio atto i criteri e le modalità di erogazione per le operazioni di cui ai precedenti commi e per l'assegnazione delle risorse;

CONSIDERATO

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 4076 del 13 settembre 2002, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 2 della L.R. 27 agosto 2002 n. 17, avente per oggetto: Provvedimenti urgenti per la copertura dei disavanzi delle Aziende Sanitarie per l'anno 2001", ha definito le modalità di realizzazione, da parte delle singole Aziende Sanitarie, delle procedure di ricapitalizzazione e cessione del relativo credito;

- che la ripartizione alle singole Aziende Sanitarie può, quindi, essere effettuata, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L.R. 27/8/2002 n. 17, ai comma 1° e 2° dell'art. 2, e confermati dalla delibera n. 4076 del 13/9/02, sulla base della situazione patrimoniale delle AA.SS. al 31 dicembre 2001, in proporzione ai debiti delle medesime verso terzi (esclusi quelli eventualmente esistenti verso la Regione), sempre che la singola azienda presenti per l'esercizio 2001 un disavanzo;

- che, pertanto, la ripartizione del contributo concesso dalla sopra citata L.R. n. 17/2002 è determinata come esposto nelle colonne D), E) ed F) dell'allegato n. 1 alla presente delibera; si ratificano, pertanto, i decreti dirigenziali n. 473/SAN del 31/12/2002 e n. 672/SAN del 14/10/2003 che hanno definito l'anzidetto criterio di ripartizione.

RILEVATO:

- che, in base all'art. 83 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 4, ".....nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al Patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria..... sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura necessaria l'autonomia impositiva.....";

- che, la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria dello Stato per l'anno 2002), nell'incrementare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2001 fino al livello di Lire 138.000 miliardi, ha stabilito all'art. 40 (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi) che il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001, tra i quali si segnalano in particolare:

- rispetto del patto di stabilità interno (art. 1 della legge 405/2001);

- contenimento della spesa sanitaria nel livello prefissato, attraverso misure di controllo della domanda e/o di compartecipazione dei cittadini, ovvero, attraverso l'adozione di misure fiscali o altre misure idonee a coprire, con oneri a carico della Regione, l'eventuale maggiore spesa sanitaria, comporta, per la Regione inadempiente, il ripristino del livello di finanziamento della spesa sanitaria stabilito

nell'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2000, come integrato dall'art. 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria dello Stato per l'anno 2001), con una decurtazione per la Regione Campania di circa Euro 331 milioni;

- che il DL 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n. 112, all'art. 4 ha stabilito che le sopra menzionate disposizioni recate dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti taluni obblighi a carico delle Regioni, funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinarsi, nel caso di inadempimento da parte delle medesime, quello stabilito dall'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2000, come integrato dall'art. 85 della legge 388/2000;

- che, pertanto, in attesa di definitive verifiche sul rispetto degli obblighi sopra esposti ed, in particolare: patto di stabilità interno e copertura a proprio carico della maggiore spesa sanitaria regionale, rispetto al livello del Fondo Sanitario assegnatole, lo Stato ha effettivamente erogato alla Regione Campania circa Euro 1.994 milioni in meno di quanto assegnato dalle delibere CIPE di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale 2001, 2002 e 2003;

- che tale carenza di fondi sta determinando ritardi di pagamento ai farmacisti, alla sanità privata ed ai fornitori in genere, da parte di alcune Aziende Sanitarie, di oltre dodici mesi, motivando lo stato di agitazione di dette categorie, con possibile passaggio dei farmacisti all'assistenza indiretta, sospensioni nel pagamento degli stipendi ai dipendenti delle case di cura e dei centri di riabilitazione, con pericolo di licenziamenti, e con grave rischio di ripercussioni sulla erogazione di servizi sanitari essenziali;

CONSIDERATO

- che l'Assessorato alla Sanità, nel corso di un incontro avuto il 1° ottobre 2003 con i Direttori Generali delle singole Aziende Sanitarie della Regione Campania, ha rilevato la necessità di disporre entro l'anno di fondi aggiuntivi per Euro 210 milioni, rispetto alla mensilità ordinaria corrente, per le ASL e per gli importi evidenziati nell'allegato n. 2, alla colonna A);

- che la definizione della copertura di tale fabbisogno finanziario aggiuntivo può avvenire, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessore al Bilancio con lettera n. 2251/SP del 25/9/03, e di successivi approfondimenti, attraverso la ripartizione alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere delle risorse finanziarie straordinarie esposte nell'allegato n. 2 alla presente delibera, di cui:

a) Euro 25.000.000,00= a titolo di prima annualità del contributo decennale di cui all'art. 2 della legge regionale 27 agosto 2002 n. 17, già impegnata con i sopra citati decreti dirigenziali n. 473/SAN del 31/12/2002 e n. 672/SAN del 14/10/2003 (colonna B) dell'allegato n. 2);

b) Euro 25.000.000,00= a titolo di seconda annualità del contributo decennale di cui all'art. 2 della legge regionale 27 agosto 2002 n. 17 (colonna C) dell'allegato n. 2).

c) Euro 160.000.000,00= quale valore attualizzato, stimato nella misura dell'80% di nominali Euro 200.000.000,00=, delle residue n. 8 annualità del contributo decennale di cui all'art. 2 della legge regionale 27 agosto 2002 n. 17 (colonna D) dell'allegato n. 2): ai sensi del punto 1 della delibera della Giunta Regionale n. 4076 del 13/9/02, l'Assessorato al Bilancio, Ragioneria e Tributi è impegnato ad organizzare operazioni, di carattere finanziario che consentano alle Aziende Sanitarie beneficiarie delle future annualità del contributo regionale di ottenerne il valore attualizzato;

d) Euro 45.454.557,40= a titolo di integrazione del mutuo di originari Euro 850 milioni. assunto dalla Regione il 30/12/2002 per la copertura dei disavanzi della sanità 1995 - 2000 (colonna E) dell'allegato n. 2): tale importo, subordinato alle necessarie variazioni di bilancio, è ripartito alle Aziende Sanitarie in proporzione al contributo di Lire 415 miliardi circa, concesso alle medesime dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1284 del 25/5/2001 e, pertanto, in pari misura, non rientrato nella copertura dei disavanzi delle Aziende Sanitarie al 31/12/2000;

e) Euro 54.666.666,00= derivanti dalla maggiore disponibilità di risorse regionali, resa possibile dalla ristrutturazione da 15 a 20 anni della durata del mutuo di Euro 850 milioni stipulato dalla Regione il 30/12/02, oggetto della delibera della Giunta Regionale n. 2829 del 1 ottobre 2003 (colonna F) dell'allegato n. 2); tale importo è destinato ad un primo reintegro, con oneri a carico del bilancio regionale, del disavanzo della Sanità relativo all'esercizio 2002, attraverso l'istituzione, con apposita variazione di bilancio, di un capitolo di spesa relativo ai disavanzi 2001 - 2003 della sanità.

RITENUTO

- Di dare mandato al dirigente del Settore Programmazione Sanitaria affinché, cori propri atti monocratici, provveda per l'impegno e l'erogazione alle Aziende Sanitarie Locali ed a quelle Ospedaliere, delle risorse definite nell'allegato n. 2 alla presente delibera, non appena le necessarie variazioni del

bilancio regionale, e/o le disponibilità della cassa regionale, lo consentano. Nell'adempiere tale mandato, è da considerarsi prioritaria l'erogazione dei fabbisogni aggiuntivi individuati nella colonna A) dell'allegato n. 2, in particolare per le ASL CE2, NA1, NA2 e SA1. Pertanto, ferma restando l'assegnazione delle risorse operata nell'allegato n. 2 alla presente delibera, considerata una prima disponibilità di cassa, rappresentata dall'Assessore al Bilancio, di Euro 52 milioni, il dirigente del Settore Programmazione Sanitaria è autorizzato ad impegnare liquidare e disporre per l'erogazione di fondi prioritariamente a favore delle ASL CE2, NA1, NA2 e SA1 come segue:

- sul capitolo 7058 del bilancio 2003, relativo alla L.R. n. 17/2002. per un importo pari alla somma della prima e della seconda annualità a favore delle ASL CE2, NA1, NA2 e SA1;

- sul capitolo da istituirsi. relativo ai disavanzi 2001 - 2003), come segue:

- Euro 5.600.011, 24= a favore dell'ASL CE2;

- Euro 19.321.137,70= a favore dell'ASL NA1;

- Euro 5.411.405,88= a favore dell'ASL NA2;

in modo da erogare con priorità, ma in via subordinata alle necessarie variazioni del bilancio regionale complessivi:

- Euro 8.000.000,00= alla ASL CE2;

- Euro 32.261.803, 12=; alla ASL NA1;

- Euro 9.000.000,00= alla ASL NA2;

- Euro 2.738.196,88= alla ASL SA1;

salvo conguaglio e compensazione con le successive erogazioni dei fondi esposti nell'allegato n. 2 alla presente delibera, in modo da pervenire a rendere effettive le assegnazioni in esso disposte.

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime.

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende per integralmente riportato:

1. Di ripartire il contributo decennale di E 250 milioni. concesso alle Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere dall'art. 2 della legge regionale 27 agosto 2002 n. 17, sulla base della situazione patrimoniale delle Aziende Sanitarie al 31 dicembre 2001, in proporzione ai debiti delle medesime verso terzi (esclusi quelli eventualmente esistenti verso la Regione), sempre che la singola Azienda presenti per l'esercizio 2001 un disavanzo, come esposto nell'allegato n. 1 alla presente delibera. Si ratificano, pertanto, i decreti dirigenziali n. 473/SAN del 31/12/2002 e n. 672/SAN del 14/10/2003 che hanno definito l'anzidetto criterio di ripartizione.

2. Di individuare il fabbisogno finanziario per l'ultimo trimestre dell'esercizio in corso, aggiuntivo rispetto alla mensilità corrente del Fondo Sanitario, in Euro 210 milioni, come distribuito tra le ASL CE1, CE2, NA1, NA2, NA3, NA5 e SA1 nella colonna A) dell'allegato n. 2 alla presente delibera.

3. Di definire la possibilità di copertura del fabbisogno finanziario aggiuntivo di cui al punto precedente attraverso la ripartizione alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere delle risorse finanziarie straordinarie esposte nell'allegato n. 2 alla presente delibera, di cui:

a) E. 25.000.000,00= a titolo di prima annualità del contributo decennale di cui all'art. 2 della legge regionale 27 agosto 2002 n. 17, già impegnata con i sopra citati decreti dirigenziali n. 473/SAN del 31/12/2002 e n. 672/SAN del 14/10/2003 (colonna B) dell'allegato n. 2);

b) Euro 25.000.000,00= a titolo di seconda annualità del contributo decennale di cui all'art. 2 della legge regionale 27 agosto 2002 n. 17 (colonna C) dell'allegato n. 2);

c) Euro 160.000.000,00= quale valore attualizzato, stimato nella misura dell'80% di nominali Euro 200.000.000,00=, delle residue n. 8 annualità del contributo decennale di cui all'art. 2 della legge regionale 27 agosto 2002 n. 17 (colonna D) dell'allegato n. 2): ai sensi del punto 1 della delibera della Giunta Regionale n. 4076 del 13/9/02. l'Assessorato al Bilancio, Ragioneria e Tributi è impegnato ad organizzare operazioni di carattere finanziario che consentano alle Aziende Sanitarie beneficiarie delle future annualità del contributo regionale di ottenerne il valore attualizzato;

d) Euro 45.454.557,40= a titolo di integrazione del mutuo di originari E. 850 milioni. assunto dalla Regione il 30/12/2002 per la copertura dei disavanzi della sanità 1995 - 2000 (colonna E) dell'allegato n. 2): tale importo, subordinato alle necessarie variazioni del bilancio regionale, è ripartito alle Aziende Sanitarie in proporzione al contributo di Lire 415 miliardi circa. concesso alle medesime dal decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 1284 del 25/5/2001 e, pertanto, in pari misura, non rientrato nella copertura dei disavanzi delle Aziende Sanitarie al 31/12/2000;

e) Euro 54.666.666,00= derivanti dalla maggiore disponibilità di risorse regionali. resa possibile dalla ristrutturazione da 15 a 20 anni della durata del mutuo di Euro 850 milioni stipulato dalla Regione il 30/12/02, oggetto della delibera della Giunta Regionale n. 2829 del 1 ottobre 2003 (colonna F) dell'allegato n. 2); tale importo è destinato ad un primo reintegro. con oneri a carico del bilancio regionale, del disavanzo della Sanità relativo all'esercizio 2002, attraverso l'istituzione, con apposita variazione di bilancio, di un capitolo di spesa relativo ai disavanzi 2001 - 2003 della sanità.

4. Di dare mandato al dirigente del Settore Programmazione Sanitaria affinché, con propri atti monocratici, provveda per l'impegno e l'erogazione alle Aziende Sanitarie Locali ed a quelle Ospedaliere, delle risorse definite nell'allegato n. 2 alla presente delibera, non appena le necessarie variazioni del bilancio regionale, e/o le disponibilità della cassa regionale, lo consentano. Nell'adempiere tale mandato, è da considerarsi prioritaria l'erogazione dei fabbisogni aggiuntivi individuati nella colonna A) dell'allegato n. 2, in particolare per le ASL CE2, NA1, NA2 e SA1, Pertanto, ferma restando l'assegnazione delle risorse operata nell'allegato n. 2 alla presente delibera, considerata una prima disponibilità di cassa, rappresentata dall'Assessore al Bilancio, di Euro 52 milioni, il dirigente del Settore Programmazione Sanitaria è autorizzato ad impegnare, liquidare e disporre per l'erogazione di fondi prioritariamente a favore delle ASL CE2, NA1, NA2 e SA1 come segue:

- sul capitolo 7058 del bilancio 2003, relativo alla L.R. n. 17/2002, per un importo pari alla somma della prima e della seconda annualità, a favore delle ASL CE2, NA1, NA2 e SA1;

 sul capitolo da istituirsi, relativo ai disavanzi 2001 - 2003, come segue:

- Euro 5.600.011,24= a favore dell'ASL CE2;

- Euro 19.321.137,70= a favore dell'ASL NA1;

- Euro 5.411.405,88= a favore dell'ASL NA2;

in modo da erogare con priorità, ma in via subordinata alle necessarie variazioni del bilancio regionale, complessivi:

- Euro 8.000.000,00= alla ASL CE2;

- Euro 32.261.803,12=; alla ASL NA1;

- Euro 9.000.000,00= alla ASL NA2;

- Euro 2.738.196,88= alla ASL SA1;

salvo conguaglio e compensazione con le successive erogazioni dei fondi esposti nell'allegato n. 2 alla presente delibera, in modo da pervenire a rendere effettive le assegnazioni in esso disposte.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Assessore alla Sanità, all'Assessore al Bilancio, al Settore Programmazione Sanitaria, all'AGC Assistenza Sanitaria ed all'AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi. per quanto di rispettiva competenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino